

# COMUNE DI MACUGNAGA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

### DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Approvato con Deliberazione Consiliare n.37 del 29.09.2020- modificato con C.C. n. 31 In data 27.05.2022- modificato con C.C. n.27 del 23/07/2024 – **modificato con C.C. n. 15 del 31/07/2026***

# Sommario

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                                                                       | <b>4</b>  |
| Art. 1. Oggetto del Regolamento .....                                                                                               | 4         |
| Art. 2. Gestione e definizione di rifiuto .....                                                                                     | 4         |
| Art. 3. Soggetto attivo .....                                                                                                       | 5         |
| <b>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo .....                                                                            | 6         |
| Art. 5. Superficie tassabile .....                                                                                                  | 7         |
| Art. 6. Soggetti passivi .....                                                                                                      | 8         |
| Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo – esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....                                 | 9         |
| Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico .....                                              | 11        |
| Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – riduzioni superficiali .....                    | 11        |
| Art.9 bis - adempimenti a carico delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .....                          | 13        |
| Art. 9 ter - agevolazione utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e avvio al recupero dei rifiuti urbani..... | 15        |
| <b>TITOLO III – TARIFFE .....</b>                                                                                                   | <b>17</b> |
| Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti .....                                                              | 17        |
| Art. 11. Piano Economico Finanziario (PEF) .....                                                                                    | 17        |
| Art. 12. Determinazione della tariffa .....                                                                                         | 18        |
| Art. 13. Articolazione della tariffa.....                                                                                           | 19        |
| Art. 14. Periodi di applicazione del tributo .....                                                                                  | 20        |
| Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche .....                                                                                     | 21        |
| Art. 16. Occupanti le utenze domestiche .....                                                                                       | 21        |
| Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche .....                                                                                 | 22        |
| Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche.....                                                                           | 23        |
| Art. 19. Scuole statali.....                                                                                                        | 24        |
| Art. 20. Tributo giornaliero .....                                                                                                  | 24        |
| Art. 21. Tributo provinciale.....                                                                                                   | 25        |
| Art. 21 bis. Componenti perequative .....                                                                                           | 26        |
| Art. 21-ter. Bonus sociale per rifiuti.....                                                                                         | 27        |
| <b>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>                                                                                   | <b>30</b> |
| Art. 22. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche .....                                                                      | 30        |
| Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....                                                        | 31        |
| Art. 24. Riduzione per rifiuti speciali.....                                                                                        | 31        |
| Art. 24-bis. Riduzioni per il riciclo .....                                                                                         | 31        |
| Art. 24-ter. Altre agevolazioni .....                                                                                               | 32        |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....                                      | 32        |
| Art. 25-bis. Ulteriori riduzioni ed esenzioni .....                                                             | 33        |
| Art. 26. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni.....                                                        | 33        |
| Art. 27. Cumulo di riduzioni.....                                                                               | 33        |
| <b>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....</b>                                                | <b>34</b> |
| Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione.....              | 34        |
| Art. 29. Sottoscrizione e presentazione della dichiarazione .....                                               | 37        |
| Art. 30. Funzionario responsabile.....                                                                          | 38        |
| Art. 31. Attività di controllo e accertamento .....                                                             | 38        |
| Art. 32. Sanzioni .....                                                                                         | 40        |
| Art. 33. Riscossione .....                                                                                      | 41        |
| Art. 33-bis. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....           | 42        |
| Art. 34. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni.....                                                            | 44        |
| Art. 35. Interessi.....                                                                                         | 44        |
| Art. 36. Rimborsi e compensazione .....                                                                         | 44        |
| Art. 37. Somme di modesto ammontare .....                                                                       | 45        |
| Art. 38. Contenzioso.....                                                                                       | 45        |
| <b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</b>                                                       | <b>46</b> |
| Art. 39. Trattamento dei dati personali .....                                                                   | 46        |
| Art. 40. Entrata in vigore .....                                                                                | 46        |
| <b>ALLEGATO 1.....</b>                                                                                          | <b>47</b> |
| TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI -UTENZE NON DOMESTICHE..... | 47        |

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione, come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Macugnaga, della Tassa sui rifiuti (TARI), sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 2. Gestione e definizione di rifiuto**

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e ss. mm.ii., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente, al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione della TARI. In assenza del predetto regolamento, si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La classificazione dei rifiuti in urbani e speciali è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) "Riciclo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- b) “Autocompostaggio”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c) “Compostaggio di comunità”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- d) “Riutilizzo”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- e) “Recupero”, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii., qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### **Art. 3. Soggetto attivo**

**1.** La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Macugnaga nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti (operative), suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. Per **utenze domestiche (U.D.)** si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze (box, posti auto, cantine entro 100 metri dall'unità abitativa, sottotetti per le parti di altezza superiore a m. 1,50 e collegati da scale fisse, ascensori e montacarichi), mentre per **utenze non domestiche (U.N.D.)** i restanti locali ed aree scoperte soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, agricole, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettabili al tributo:
  - a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
  - b) Le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi), possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando da quanto previsto dal comma 8;
5. Sono, in ogni caso soggetti, al tributo, limitatamente alla quota fissa e sempre che l'utenza sia ubicata all'interno del perimetro di servizio:
  - a) Tutte le pertinenze delle utenze domestiche rappresentate ad esempio da box, posti auto, cantine, soffitte e locali deposito/sgombero, anche se prive di utenze e di arredo e di fatto inutilizzate;
6. Sono soggette alla categoria 104 *"Esposizioni, autosaloni, magazzini senza alcuna vendita diretta"* di cui all'allegato 1:
  - a) Le utenze a destinazione abitativa con presenza di arredo, ma prive di tutti gli allacci ai pubblici servizi di rete (erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia ed informatica);
  - b) Le utenze di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 4;
  - c) I box, posti auto coperti, le cantine ed i locali deposito posti oltre i 100 metri da unità abitative oppure a disposizione di utenti intestatari del tributo solo per quella tipologia di locale.

7. Nel caso di liquidazione dell'azienda restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
8. Per i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
9. Sono escluse dalla TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, (quali a titolo di esempio: i parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse,) ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

### **Art. 5. Superficie tassabile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TARSU, di cui al capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 e ciò sino a differente superficie denunciata ai fini TARI.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R- 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, (locali UND) come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.  
Nella determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle

rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, canne fumarie, ecc.

5. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria in atti catastali o presentata in allegato alla denuncia originaria o di variazione ai sensi dell'artt.28 e 29 del presente regolamento, ovvero da misurazione diretta in sede di sopralluogo, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 6. Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. 157/2019, ovvero dal regolamento comunale delle entrate tributarie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

## **Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo – esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

**1.** Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni di oggettiva inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

a) Le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o della conduzione dell'immobile e, quindi, del realizzarsi il presupposto impositivo TARI; nel caso di utenza condominiale non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di inutilizzo dei locali supportato da un'attestazione dell'amministratore di condominio nella quale è indicata la decorrenza dalla quale i consumi sono pari a zero.

b) Unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciati o revocati o sospesi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione e quindi, del realizzarsi il presupposto impositivo TARI. Nel caso di utenza condominiale non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di inutilizzo dei locali supportato da un'attestazione dell'amministratore di condominio nella quale è indicata la decorrenza dalla quale i consumi sono pari a zero.

Per le utenze di cui alla lettera a) e b) la condizione di inutilizzabilità è valida dalla data della denuncia per il periodo successivo in cui permangono le condizioni di oggettiva inutilizzabilità. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità;

c) Locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi al restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

d) Fabbricati danneggiati, inagibili o non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

f) Superfici coperte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;

g) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ivi comprese le piste di sci, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ed in genere delle aree destinate al pubblico;

h) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;

i) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento, l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna ed all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu) qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio;

j) Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

k) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

l) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, sempre che risultino accatastati in categoria E/7; l'esclusione non compete in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso, che saranno assoggettati al tributo in base alla loro destinazione d'uso;

m) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale;

n) I rifugi alpini, i ristoranti, i punti d'appoggio ed i bivacchi situati oltre i 2.000 mt. S.l.m.;

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente, fermo restando le statuizioni per la loro decorrenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo

per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

### **Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – riduzioni superficiali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.
2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento delle restanti parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

a) Le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca

b) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi (es. sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ricerca, radiologia, radioterapia, riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive). Con riferimento alle strutture sanitarie sono assoggettati alla tassazione, anche i locali dismessi, salvo che non si realizzino i presupposti e si adempiano gli oneri di cui all'art.7 del presente regolamento.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| ATTIVITA'                                                                                                                                                                             | RIDUZIONE DEL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE                                                                                                                                                     | 50%           |
| FALEGNAMERIE                                                                                                                                                                          | 50%           |
| AUTOCARROZZERIE                                                                                                                                                                       | 50%           |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI                                                                                                                                                   | 50%           |
| GOMMISTI                                                                                                                                                                              | 50%           |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO                                                                                                                                                             | 50%           |
| LAVANDERIE E TINTORIE                                                                                                                                                                 | 50%           |
| VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE                                                                                                                                                  | 70%           |
| OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA                                                                                                                                                     | 30%           |
| AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 30%           |

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la seguente documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate: - copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale; - documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture); - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; - se non evincibile dalla documentazione sopra citata, apposita documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti;
- La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, non essendo stato posto il Comune nella condizione di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

#### **Art.9 bis - adempimenti a carico delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a ~~cinque~~ <sup>due</sup> anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza ~~quinquennale~~ <sup>biennale</sup>.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi, chi intende fuoriuscire dal servizio pubblico, deve presentare apposita comunicazione al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, dev'essere rispettato anche da chi inoltra richiesta di ripresa del servizio pubblico;
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
5. Nella comunicazione di cui al ~~precedente~~ comma 3, sottoscritta da legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento con i relativi dati catastali e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a ~~cinque~~ due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassonetti/bidoni, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
6. Nel caso di utenze non domestiche di nuova apertura o di subentro in attività esistenti che si formalizzano dopo il 30 giugno, la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo prevista dal presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art. 1 comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013 e nel rispetto dei modi e dei tempi fissati al successivo art.24.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

### **Art. 9 ter - agevolazione utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e avvio al recupero dei rifiuti urbani**

1. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare allo stesso tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita; la comunicazione dovrà inoltre contenere le seguenti ulteriori informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, Partita IVA o Codice Fiscale per i soggetti privi di Partita IVA e codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, desumibili dal MUD (distinti per codice EER);
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, Partita IVA o Codice Fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
  6. La parte variabile della tariffa viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota di parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) con Deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif (MTR-3), finalizzata alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio ove approvate in tempo utile; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve esser coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR;
- 4-bis. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esiste ed attivo, altrimenti dal Comune;
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, Legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) con Deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif (MTR-3).

### **Art. 11. Piano Economico Finanziario (PEF)**

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcuna delle attività del servizio integrato, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui

alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e delle successive determinazioni e deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

**2.** Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

- a) Una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

**3.** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora, in difetto di specifica normazione regionale, l'Ente territorialmente competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può esser svolta da una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'Area Tributi e Ambiente o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

**4.** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

**5.** ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al periodo precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **Art. 12. Determinazione della tariffa**

**1.** La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall'art. 13 del presente regolamento.

**3.** Le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente

dal Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio, fatte salve eventuali proroghe disposte da ARERA, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto per legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **Art. 13. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 28 mq.

3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra o altre attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e comunque nel rispetto dalle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- A. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif;
- B. Dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248;
  - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
  - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente
- C. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **Art. 14. Periodi di applicazione del tributo**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Il tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione, fatta salva l'irrogazione della sanzione nella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della

dichiarazione nei termini. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.

**3.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

**4.** Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dall'anno successivo alla data di presentazione della stessa.

### **Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche**

**1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie del locale abitativo e di quello (o quelli) che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1.a ed 1.b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 sino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017.

### **Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**

**1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (come ad es. le colf, badanti, baby sitter che dimorano presso la famiglia) per almeno sei mesi nell'anno solare.

**2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, il dato presuntivo emergente dalla seguente tabella:

| Superficie tassabile | Numero occupanti presunto |
|----------------------|---------------------------|
| 0 mq > 28 mq         | 1                         |
| 29 mq > 42 mq        | 2                         |
| 43 mq > 56 mq        | 3                         |
| 57mq > 70 mq         | 4                         |
| 71 q > 80 mq         | 5                         |
| >80 mq               | 6                         |

4. Resta ferma la possibilità del Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo non sia persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti, già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed & Breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti pari al numero dei componenti del nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Macugnaga incrementato di 2 unità.

### **Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

### **Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche**

**1.** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

**2.** L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area debitamente comprovata dal soggetto passivo, a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

**3.** La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi del presente articolo, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 28 mq.

**4.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività

che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata ad eccezione dei Bed & Breakfast.

6. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella "categoria 104", indicata nell'allegato 1 al presente regolamento.

7. L'attività di Bed & Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (case vacanza, affittacamere ecc.), si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 106 "Alberghi senza ristorante", indicata nell'allegato 1 al presente regolamento.

8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie n. 105 e 106 indicate nell'allegato 1 al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

9. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

### **Art. 19. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

### **Art. 20. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della legge 27/12/2019 n. 160.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno (01.01-31.12) è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore dall'imposta sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore ad euro 5,00, in deroga a quanto disposto dal successivo art. 37, l'utente è, comunque, tenuto a corrispondere un importo minimo determinato forfettariamente in euro 5,00.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi del servizio di accertamento e riscossione del canone unico tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **Art. 21. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 82, il

riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

### **Art. 21 bis. Componenti perequative**

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- $UR_{1,a}$ : per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$ : per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.

2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.

4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «*punto di conferimento*» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.

6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di

sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

### **Art. 21-ter. Bonus sociale per rifiuti**

- 1.** Il Comune riconosce alle utenze domestiche in condizione di disagio economico una riduzione della TARI, denominata «Bonus sociale rifiuti». La copertura finanziaria dell'agevolazione è garantita dalla componente tariffaria perequativa UR3,a deliberata da ARERA (pari nel 2026 a € 6,00 annui per utenza), da applicarsi a tutte le utenze iscritte nell'elenco dei soggetti passivi TARI.
- 2.** L'agevolazione è riconosciuta automaticamente ai nuclei familiari in possesso di un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ottenuta tramite la presentazione all'INPS della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica): ove l'attestazione I.S.E.E. calcolata risulti inferiore alla soglia stabilita annualmente da ARERA per ottenere il Bonus sociale rifiuti, i dati del contribuente vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, al Sistema Informativo Integrato – S.I.I. e al Sistema di Gestione delle Agevolazioni tariffarie – SGAt e per le dovute verifiche e, successivamente, al Gestore dell'attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti (GTRU) competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare – da individuarsi, ai fini del presente regolamento, nell'Ufficio Tributi del Comune, qualora la gestione del servizio sia effettuata in economia, oppure nel soggetto terzo individuato dall'Ente per la gestione della riscossione TARI – che provvede a erogare il Bonus sociale rifiuti nell'anno successivo a quello in cui l'I.S.E.E. del nucleo è risultato inferiore alla soglia stabilita da ARERA. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il Bonus sociale rifiuti per l'anno successivo.
- 3.** Il beneficio è riservato alle sole utenze a uso domestico, a condizione che l'utenza sia intestata a un componente del nucleo familiare I.S.E.E. L'agevolazione si applica a una sola utenza domestica e alle relative pertinenze. Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI, l'agevolazione viene applicata solo all'unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.
- 4.** Il Bonus sociale rifiuti è pari al 25 per cento della TARI versata nell'anno a cui si riferisce la DSU, calcolata al netto di TEFA ed eventuali conguagli pregressi e viene applicato nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la DSU, nell'avviso di pagamento emesso per la riscossione della TARI, oppure – nel caso in cui il beneficiario non sia più soggetto passivo ai fini TARI – mediante rimessa diretta a favore del soggetto che ha presentato la DSU, tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile.

- 5.** L'importo del Bonus sociale rifiuti non può eccedere la spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente a titolo di TARI, a fronte della concessione di ulteriori agevolazioni da parte del Comune.
- 6.** L'avviso di pagamento contenente l'erogazione del Bonus sociale rifiuti deve essere emesso entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le modalità di riscossione della TARI adottate dal Comune.
- 7.** Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, l'erogazione del Bonus sociale rifiuti potrà avvenire, anche in forma rateizzata, nelle singole scadenze previste per il pagamento della TARI.
- 8.** Qualora l'emissione dell'avviso di pagamento TARI venga effettuata oltre la data del 30 giugno, oppure il Bonus sociale rifiuti non risulti accreditabile nello stesso avviso di pagamento, l'Ente erogatore è tenuto a provvedere al pagamento del Bonus tramite rimessa diretta (bonifico, assegno o altro mezzo tracciabile) da trasmettere entro il medesimo termine, compatibilmente con le modalità di riscossione della TARI adottate dal Comune.
- 9.** Nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, di variazione del gestore o di presentazione di specifici flussi di DSU aggiuntive, si applicano le deroghe temporali previste da ARERA.
- 10.** Nell'ipotesi in cui il potenziale beneficiario del Bonus sociale rifiuti risulti moroso in relazione al pagamento della TARI degli anni precedenti a quello di erogazione del Bonus, anche ove ancora non accertata a titolo definitivo, oppure non abbia provveduto al pagamento di altri importi certi, liquidi ed esigibili accertati dal Comune, l'Ente erogatore potrà trattenere il relativo importo per compensare le somme dovute e non versate dal contribuente, previa trasmissione di apposito sollecito di pagamento, nel quale dovrà essere indicato l'importo del debito pregresso e la possibilità che l'importo del Bonus sociale rifiuti venga utilizzato a copertura delle somme non pagate. La compensazione può essere operata trascorsi quaranta giorni dall'invio del sollecito.
- 11.** Il GTRU può effettuare direttamente attività di verifica della veridicità dei dati dichiarati nella DSU e della loro coerenza con le risultanze dell'anagrafe comunale e della banca dati TARI e, qualora rilevi discrepanze, omissioni o difformità tra i dati acquisiti tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) e la situazione di fatto, è tenuto ad attivare il contraddittorio con il contribuente, richiedendo la produzione di idonea documentazione integrativa.
- 12.** In caso di DSU con omissioni o difformità, la dichiarazione è da ritenersi comunque valida ai fini dell'erogazione della prestazione sociale, sulla base di quanto disposto dalla normativa I.S.E.E. (D.P.C.M. 159/2013). Tuttavia, in tali ipotesi, l'Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione mediante la quale il contribuente dovrà dimostrare la completezza e veridicità

dei dati indicati nella DSU. Nel caso in cui la documentazione fornita non sia ritenuta sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, l'Ente erogatore può restituire un esito negativo a SGAt e non erogare il Bonus sociale rifiuti.

**13.** Nel caso in cui l'Ente erogatore riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria, perché i dati riportati nelle Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell'anagrafe comunale, l'Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAt di un esito negativo.

**14.** In caso di mancato riscontro alla richiesta di cui ai commi precedenti entro i termini perentori assegnati, l'Ente erogatore dispone il diniego dell'agevolazione.

**15.** In caso di cessazione dell'utenza o di voltura a soggetti esterni al nucleo I.S.E.E., l'agevolazione è riproporzionata in base ai mesi di effettivo possesso.

**16.** In caso di trasferimento in altro indirizzo nel medesimo Comune o di decesso dell'intestatario (con voltura a favore di un membro del medesimo nucleo I.S.E.E.), il Bonus sociale TARI dovrà essere erogato per l'intero anno.

**17.** Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare che ha diritto al Bonus sociale rifiuti si trasferisca in altro Comune/territorio servito da un diverso Gestore rifiuti, l'erogazione del Bonus è subordinata alla presentazione, prima del trasferimento, di apposita dichiarazione in cui venga indicata la chiusura della precedente utenza e vengano forniti al precedente Ente erogatore i dati necessari per il riconoscimento del contributo.

**18.** Nel caso in cui all'indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un'utenza TARI a uso domestico, l'Ente erogatore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte del contribuente.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 22. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche**

- 1.** La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Nel caso di abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30 %, sono escluse le abitazioni classificate A1-A7-A8 e A9;
  - b) Abitazione di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario: riduzione del 50%;
  - c) Abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare con almeno un componente portatore di handicap con invalidità al 100%: riduzione del 50%;
  - d) Abitazioni occupate da soggetti pensionati (pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia) residenti all'estero che siano proprietari di un solo immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d'uso.
- 2.** Sono esenti dal tributo:
  - a) I locali e le aree occupati e detenuti da soggetti che abbiano un'età superiore ai 70 anni, solo o con convivente a carico (anch'esso di età superiore ai 70 anni), che non possieda altro reddito al di fuori di quello derivante dal trattamento minimo pensionistico previsto per l'anno solare di riferimento e che non sia proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione condotta;
  - b) Le abitazioni di residenza di nuclei familiari con un minore portatore di handicap;
  - c) Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate da Settore Sanità-Servizi Sociali;
- 3.** Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 4.** Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

**1.** La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40% sia per la quota fissa che per quella variabile, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi o, in caso straordinario ed individuale di chiusura comprovato da dichiarazione dell'ufficio di commercio.

**2.** La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della autorizzazione o licenza rilasciata dalla competente autorità. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

### **Art. 24. Riduzione per rifiuti speciali**

**1.** A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2 bis del presente Regolamento.

### **Art. 24-bis. Riduzioni per il riciclo**

**1.** È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013.

**2.** Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile del tributo commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”.

**3.** La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utenza che deve presentare annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Art. 24-ter. Altre agevolazioni**

- 1.** Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo sia nella quota fissa che in quella variabile è ridotto per le seguenti fattispecie:

  - a) 60% per le aree esterne degli immobili commerciali (terrazzi, dehors) vista la non fruibilità delle stesse nel periodo invernale.
- 2.** Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

  - a) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune;
  - b) Le scuole private ove vengono attivati nel corso di ciascun anno scolastico progetti educativi finalizzati all'apprendimento delle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti ed all'educazione alla differenziazione ed al recupero dei rifiuti stessi.
- 3.** Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, si applicheranno le condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
- 4.** Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
- 5.** Il finanziamento delle agevolazioni previste dal presente articolo è disposto attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

## **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

- 1.** Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60%, se la distanza dal più vicino punto di conferimento ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al co.3 del presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dalle utenze coinvolte in misura massima del 20% della tariffa.

#### **Art. 25-bis. Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

#### **Art. 26. Oneri per ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

#### **Art. 27. Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2 (due), scelte fra quelle più favorevoli.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione, di cessazione**

- 1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.
- 2.** Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile direttamente, ovvero a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 3.** Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, sono reperibili sul sito internet del Comune alla sezione "trasparenza gestione rifiuti" e sono fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
- 4.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune, con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente, comunica allo stesso il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle

modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.

6. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune/Gestore competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al presente comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al presente comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale e l'eventuale indirizzo di posta elettronica dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale ed eventualmente indirizzo di posta elettronica) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nella medesima;
- d) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i ~~delle stesse~~ degli stessi;
- e) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) Il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**8.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione/ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC, recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
- b) I dati identificativi del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) L'ubicazione, la superficie (specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali), la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

**9.** La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve contenere tutti gli atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- b) La presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- c) In caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto.

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

**10.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non aver continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione

o in sede di recupero d'ufficio.

In difetto dell'idonea documentazione, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

**11.** Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio. Della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

**12.** In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, l'ufficio provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non si sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

### **Art. 29. Sottoscrizione e presentazione della dichiarazione**

**1.** La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
- b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

**2.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**3.** Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.

**4.** La dichiarazione, debitamente sottoscritta ai sensi del presente articolo, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso via posta, a mezzo fax,

tramite e-mail/pec o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/Gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (*ovvero compilabile online*). Nei casi di trasmissione alternativi alla presentazione diretta, fa fede la data di invio. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento d'identità del delegante.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30. Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 31. Attività di controllo e accertamento**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Il Comune può utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione

dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

**5.** Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a) Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- b) Del proprio personale dipendente;
- c) Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

**6.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

**7.** Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e seguenti della L. 160/2019.

**8.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995, ovvero in caso di atto nativo digitale, con firma digitale.

Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, ovvero anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

**9.** Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.

**10.** Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32. Sanzioni**

**1.** In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

**2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

**3.** In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

**4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31 comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In tal caso sarà possibile concordare il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.

**5.** Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e per l'omessa o incompleta dichiarazione del questionario, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Ad ogni buon conto su esplicita richiesta del contribuente sarà possibile concordare e concedere il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora, nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione, venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.

**6.** Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e ss. mm. ii.

### **Art. 33. Riscossione**

**1.** In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, oppure attraverso la piattaforma PagoPA.

**2.** Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

L'avviso di pagamento è inviato al contribuente per posta semplice e su richiesta mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

**3.** Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. La prima rata o in caso di più di due rate, tutte le rate con esclusione dell'ultima, sono dovute a titolo di acconto e sono determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata, da versare dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.

**3bis.** In deroga a quanto previsto al comma precedente, ove il Comune abbia provveduto ad approvare le tariffe TARI applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa e un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione della TARI dovuta potrà essere effettuata dall'Ufficio Tributi utilizzando le tariffe già efficaci per l'anno in corso anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.

**4.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

### **Art. 33-bis. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui agli articoli 28 e 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

**4.** Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

**5.** Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato secondo quanto stabilito nell'art. 36 comma 3 del presente regolamento. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

**6.** Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel

rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

### **Art. 34. Dilazioni di pagamento e rateizzazioni**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di pagamento ed avvisi di accertamento e a prescindere che si tratti di atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l'impugnazione, ovvero divenuti definitivi, secondo le specifiche disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

### **Art. 35. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale ed in mancanza nella misura di tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 36. Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (*in ottemperanza all'art. 1 comma 165 della l. 296/06*).

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione d'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

4. Ulteriori forme di compensazione sono previste da specifiche disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

5. Qualora il contribuente risultasse debitore nei confronti del Comune, l'ufficio provvederà a comunicare al contribuente il debito rilevato e la possibilità di compensazione con il credito vantato e non si procederà al rimborso sino alla sistemazione della posizione debitoria.

### **Art. 37. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento, e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Art. 38. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia o dalla normativa vigente.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 39. Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 40. Entrata in vigore**

- 1.** Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **ALLEGATO 1**

### **TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI -UTENZE NON DOMESTICHE**

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |
| 101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                |
| 102. Campeggi, distributori carburanti                                                                        |
| 103. Palestre, spogliatoi, locali accessori agli impianti sportivi                                            |
| 104. Esposizioni, autosaloni, magazzini senza alcuna vendita diretta                                          |
| 105. Alberghi con ristorante                                                                                  |
| 106. Alberghi senza ristorante                                                                                |
| 107. Case di cura e riposo, Case per ferie                                                                    |
| 108. Uffici, agenzie,                                                                                         |
| 109. Banche ed istituti di credito, studi professionali                                                       |
| 110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                  |
| 111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                               |
| 112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, estetista) |
| 113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                     |
| 114. Attività industriali con capannoni di produzione                                                         |
| 115. Attività artigianali di produzione beni specifici                                                        |
| 116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                                  |
| 117. Bar, caffè, pasticceria                                                                                  |
| 118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                             |
| 119. Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                        |
| 120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                                    |
| 121. Discoteche, night club, sale da ballo                                                                    |
| 122. Rifugi                                                                                                   |